

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2026, n. 564

Riconoscimento del Centro di riferimento regionale nell'area cardiologica dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e al Benessere.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n.1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di riconoscere l'Ente Ecclesiastico "Miulli" quale Centro Regionale di Riferimento nel settore cardiologico. Tale riconoscimento può essere considerato anche ai fini dell'eventuale istituzione di un Istituto di Ricovero e Carattere Scientifico (IRCCS), nell'area cardio-pneumologica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200;
2. di stabilire che dal presente provvedimento non devono derivare maggiori oneri a carico del S.S.R., tenuto conto, altresì che la Regione è in Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e, dunque, le prestazioni rese in ambito cardiologico rientrano nel tetto di spesa annualmente assegnato, trattandosi di struttura privata accreditata;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'Ente ecclesiastico Miulli e ai Ministeri affiancanti, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Riconoscimento del Centro di riferimento regionale nell'area cardiologica dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA).

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".
- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, ed in particolare l'art. 13, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200;
- il D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, recante la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento degli IRCCS;
- la L.R. n. 17 del 31/5/2017 recante "Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia".

Dato atto che:

- L'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" con nota acquisita al prot. regionale n. 0729102/2025 del 29/12/2025, chiede al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale l'adozione di un provvedimento attestante la coerenza con la programmazione sanitaria e la sussistenza del bacino di utenza, rispetto all'area cardiopneumologica, ai fini del successivo riconoscimento IRCCS.


- la documentazione trasmessa dall'Ente, allo stato, non si qualifica quale istanza completa ai fini dell'attivazione del procedimento di riconoscimento IRCCS, comprensiva della documentazione tecnico-scientifica richiesta;

Premesso che:

- l'art. 13 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 prevede che l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della regione interessata e con la disciplina europea concernente gli organismi di ricerca; essa è subordinata al riconoscimento dei requisiti di seguito elencati ed avviene con riferimento ad una o più aree tematiche, di cui all'allegato 1 del decreto, ed ai soli presidi nei quali la stessa attività è svolta.
 - a) personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
 - b) titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari;
 - c) economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature, adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle finalità di ricerca ed equilibrio economico finanziario e patrimoniale, nonché almeno il 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica e/o privata. Ai fini del computo di tale percentuale non si calcola il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università;
 - d) caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale della complessità delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attività e del percorso assistenziale nonché della qualifica di centro di riferimento clinico - assistenziale a livello regionale o sovregionale per l'area tematica di appartenenza;
 - e) caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata secondo sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
 - f) dimostrata capacità di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati nonché di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari;
 - g) dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
 - h) certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute;


- il riconoscimento IRCCS è subordinato alla presentazione di una istanza completa corredata a dossier tecnico-scientifico conforme al D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015;

Tuttavia, considerato che dall’analisi condotta da A.Re.S.S. Puglia sui dati di attività dell’Ente emerge che le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte: i tassi standardizzati di mortalità sono più elevati nel Mezzogiorno di Italia; i valori della regione Puglia si pongono al di sopra di quelli nazionali (Fonte Health for All, ISTAT, aggiornamento aprile 2026).



Le malattie cardiovascolari rappresentano anche la prima causa di ospedalizzazione in regione Puglia

Tasso standardizzato di ospedalizzazione per le prime 4 cause più frequenti di ricovero per genere per 100.000 residenti - Triennio 2022-2024 – Fonte SDO, Regione Puglia



Secondo i dati della Sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità, la regione Puglia, insieme alla regione Abruzzo e alla regione Calabria, presenta la prevalenza più elevata di almeno un fattore di rischio cardiovascolare nella popolazione.

Pertanto, il miglioramento della qualità della ricerca e dell’assistenza in ambito cardiologico rappresenta una priorità della programmazione sanitaria.

L'Ente Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti rappresenta il terzo istituto per numero di ricoveri nella disciplina cardiologia nella Regione (dopo l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce e l'AOU Policlinico di Bari), garantendo il 6% del totale dei ricoveri e il 14% dei ricoveri della provincia di Bari, in cui insistono – oltre al citato Policlinico – altre 11 unità operative di cardiologia (di cui 7 pubbliche e 4 private accreditate).

Nel 2025, l'Ente Ecclesiastico Miulli ha erogato 2.062 ricoveri cardiologici, di cui il 23% afferenti a DRG di alta specialità, a fronte di una media regionale dell'11%. Il 60% dei ricoveri cardiologici è di tipo chirurgico (a livello regionale il valore si attesta al 43%). Il case-mix è stato pari a 1,140 (1,65 escludendo i ricoveri urgenti); il tasso di occupazione dei posti letto all'89%, con circa un 8% dei ricoveri proveniente da fuori regione, in particolare dalle regioni limitrofe. Dei 1.898 ricoveri effettuati per residenti pugliesi, il 77% riguarda cittadini della provincia di Bari, il 23% proviene da altre province, in particolare da Taranto (12%).

Ritenuto, pertanto che l'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" rappresenta una struttura di rilievo nella rete ospedaliera regionale, con significativa attività nell'ambito della cardiologia, coerente con la programmazione regionale e con i bacini di utenza minimi previsti e rappresenti un'opportunità per incrementare la qualità dell'assistenza e la capacità di risposta e ricerca rispetto ad un ambito assistenziale di prioritario interesse.

Si propone di valorizzare il ruolo dell'Ente nell'ambito della rete assistenziale regionale, attraverso il riconoscimento quale Centro Regionale di Riferimento (CRR) nel settore cardiologico, quale opportunità per incrementare la qualità dell'assistenza e la capacità di risposta e ricerca rispetto ad un ambito assistenziale di prioritario interesse. Tale riconoscimento può essere considerato anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di Istituto di Ricovero e Carattere Scientifico (IRCCS), nell'area cardio-pneumologica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200.

Si rappresenta, altresì, che la Regione è in Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e dal presente provvedimento non devono derivare maggiori oneri a carico del S.S.R., e dunque, le prestazioni rese in ambito cardiologico rientrano nel tetto di spesa annualmente assegnato, trattandosi di struttura privata accreditata.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere con il riconoscimento dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA) quale Centro Regionale di Riferimento nel settore cardiologico, ai sensi dell'art. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di riconoscere l'Ente Ecclesiastico "Miulli" quale Centro Regionale di Riferimento nel settore cardiologico. Tale riconoscimento può essere considerato anche ai fini dell'eventuale istituzione di un Istituto di Ricovero e Carattere Scientifico (IRCCS), nell'area cardio-pneumologica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200;
2. di stabilire che dal presente provvedimento non devono derivare maggiori oneri a carico del S.S.R., tenuto conto, altresì che la Regione è in Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e, dunque, le prestazioni rese in ambito cardiologico rientrano nel tetto di spesa annualmente assegnato, trattandosi di struttura privata accreditata;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'Ente ecclesiastico Miulli e ai Ministeri affiancanti, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

LA RESPONSABILE E.Q. "Gestione rapporti istituzionali con le Aziende ed Enti S.S.R.":

Milena DELL'ACCANTERA



La DIRIGENTE di Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina
Convenzionata":


Antonella CAROLI



Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO



L'Assessore alla Salute e al Benessere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Donato PENTASSUGLIA

